



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di governo e di ordinamento della Presidenza del Consiglio”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, e in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante *“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

VISTA la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante *“Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”* e in particolare l'articolo 1, ai sensi del quale *“Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti o vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla legge”*;

VISTO l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n.99, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha, tra l'altro, istituito l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, di seguito denominata anche ENEA, e in particolare, il comma 6 dell'articolo 37 della predetta legge, come modificato dall'articolo 17-decies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ai sensi del quale *“Il consiglio di amministrazione, formato da cinque componenti, incluso il presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con*

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA”;

VISTO il decreto-legge 10 marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare l’articolo 2, comma 1, ai sensi del quale “*Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»*”, nonché l’articolo 2, comma 4, il quale – con riferimento alle funzioni di cui all’articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – prevede che le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 39, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR*” e, in particolare, l’articolo 24, commi 2 e 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale l’On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, con cui il “Ministero della transizione ecologica” è stato ridenominato in “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l’on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2017, con il quale sono stati determinati i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell’ENEA;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 settembre 2020, con cui è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell’ENEA per un periodo di quattro anni, con decorrenza dalla data del provvedimento;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 13 gennaio 2022, n. 10, con cui il Consiglio di amministrazione dell’ENEA è stato integrato, secondo quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n.99, come modificato dall’articolo 17-decies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con due componenti con mandato sino allo scadere del Consiglio di amministrazione insediato e nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 settembre 2020;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 7 settembre 2022, n. 328, recante la nomina dell’Ing. Gilberto Dialuce quale Presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA sino alla scadenza del Consiglio di

amministrazione insediato e nominato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 settembre 2020;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia medesima e garantire la prosecuzione delle attività della stessa;

VISTO lo Statuto dell'ENEA, come revisionato nella diciassettesima riunione del 20 giugno 2022 ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l'articolo 5 e l'articolo 6, comma 2, il quale prevede che *“Il Consiglio di amministrazione è formato da cinque componenti, costituiti dal/dalla Presidente e da quattro Consiglieri, di questi ultimi uno/una scelto/a tra i dipendenti con qualifica di ricercatore/ricercatrice o tecnologo/tecnologa in servizio presso l'ENEA, dagli stessi ricercatori/ricercatrici e tecnologi/tecnologhe su base elettiva attraverso una procedura disciplinata, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, da una Commissione nominata dal/dalla Presidente dell'ENEA. Il/la Presidente avvia le azioni dirette alla individuazione del componente elettivo almeno sei mesi prima della scadenza naturale del suo mandato. L'esito della procedura elettiva viene comunicato al Ministero vigilante ai fini dell'adozione del decreto di nomina”*;

VISTA la nota prot. 24740 del 24 settembre 2024, con la quale l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA ha comunicato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello Statuto dell'ENEA, l'individuazione del dottor Claudio Pioli quale componente elettivo del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia medesima;

VISTE le note prott. n. 6470 e n. 6471 del 13 marzo 2025, con le quali il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha proposto, rispettivamente, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati la nomina della dottoressa Francesca Mariotti, quale Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA;

VISTI i pareri favorevoli espressi dalle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sulla proposta di nomina della dottoressa Francesca Mariotti quale Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, acquisiti con le note prott. n. 8258 del 01 aprile 2025 e n.10343 del 18 aprile 2025;

VISTO il *curriculum vitae* della dottoressa Francesca Mariotti e la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO il *curriculum vitae* dell'ingegner Michele Ennas e la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO il *curriculum vitae* del dottor Massimo Iannetta e la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO il *curriculum vitae* del dottor Gian Piero Joime e la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO il *curriculum vitae* del dottor Claudio Pioli e la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39;

DECRETA

Articolo 1 **(Consiglio di amministrazione)**

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, secondo quanto stabilito all'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, è così composto:

- a) Presidente: Dottoressa Francesca MARIOTTI;
- b) Componente: Ingegnere Michele ENNAS;
- c) Componente: Dottor Massimo IANNETTA;
- d) Componente: Dottor Gian Piero JOIME;
- e) Componente elettivo: Dottor Claudio PIOLI.

Articolo 2 **(Durata)**

1. I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, durano in carica quattro anni a decorrere dalla data del presente provvedimento e possono essere rinnovati per un solo mandato.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per i riscontri di competenza.

Roma,

Gilberto Pichetto Fratin